

STATUTO

ANGELO SCOLA
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 2053

Oggetto:

Decreto modifica Statuto
Movimento Terza Età

Il Movimento Terza Età, sorto nel 1972 in stretto contatto con l'Azione Cattolica, è un prezioso strumento della sensibilità della comunità cristiana verso la pastorale della Terza Età, promuovendo in particolare il protagonismo degli anziani come soggetti di attività e proposte pastorali;

il Movimento è retto da uno Statuto, aggiornato con decreto arcivescovile in data 31 maggio 1997 (prot. gen. n. 1643/97) alla luce delle indicazioni del Sinodo diocesano 47°;

l'esperienza di questi anni rende tuttavia opportuno un nuovo aggiornamento statutario, che risulti più adeguato alle esigenze attuali della vita associativa e il Consiglio diocesano se ne è fatto carico approvando all'unanimità nella seduta del 14 aprile u.s. un nuovo testo e presentandolo per il tramite dei Responsabili diocesani, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto vigente;

pertanto, avendo esaminato la proposta avanzata e verificato la sua coerenza con quanto disposto dall'ordinamento canonico, con il presente atto,


approviamo
lo Statuto del Movimento Terza Età


nel testo allegato al presente decreto.

Invochiamo su tutti gli associati il dono della Benedizione del Signore

Milano, 11 luglio 2015


Cardinale Arcivescovo


Cancelliere Arcivescovile



Art. 1

COSTITUZIONE

Il Movimento Terza Età (M.T.E.) è una aggregazione laicale costituitasi nella Diocesi di Milano nell'anno 1972, su proposta del Cardinale Giovanni Colombo alla Presidenza diocesana dell'Azione Cattolica. Il Movimento ha sede in Milano, Via Sant'Antonio 5.

Art. 2

NATURA

Il Movimento, di natura ecclesiale, opera, affiancandosi all' Azione Cattolica all' interno del progetto pastorale diocesano, con specifico riferimento ed attenzione alla realtà degli anziani, sulla base delle linee tracciate nel cap. 12 del Sinodo diocesano 47°.

Il Movimento è soggetto alla vigilanza del' Ordinario diocesano di Milano (can. 305).

Art. 3
FINALITÀ

Il fine del Movimento è la evangelizzazione e la promozione umana degli anziani.

Per questo il Movimento promuove la formazione religiosa, spirituale, culturale e sociale degli anziani, favorendone l'attivazione e la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e civile.

Il Movimento è attento e sensibile ai problemi e alle esigenze delle persone anziane. Sollecita i propri aderenti ad adeguate forme di interventi nelle istituzioni pubbliche e private, pur non avendo dirette finalità assistenziali.

Art. 4
M.T.E. E AZIONE CATTOLICA

Il Movimento, pur agendo in piena autonomia, mantiene con l'Azione Cattolica stretti rapporti di collaborazione nella distinzione dei compiti e degli ambiti di impegno.

Art. 5
MEMBRI

Possono far parte del Movimento uomini e donne che, condividendone le finalità, partecipano senza obblighi formali alla sua vita in ogni sua articolazione.

Per contribuire alle necessità economiche dell'attività del Movimento è previsto il pagamento di una quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio diocesano.

Art. 6

ARTICOLAZIONE

Il Movimento si articola in gruppi facenti riferimento, di norma, alla Parrocchia o alla Comunità pastorale di appartenenza.

Tali gruppi sono soggetto ed oggetto della pastorale degli anziani, al cui servizio si pongono.

Il Movimento si articola in organi decanali, zionali e diocesani.

Ogni articolazione del Movimento costituisce specifica realtà di promozione e attuazione della pastorale degli anziani.

Art. 7

GRUPPO PARROCCHIALE

Il gruppo parrocchiale, o della Comunità pastorale, è la struttura di base del Movimento.

Esso è retto dalla commissione animatori, composta da almeno tre aderenti nominati con partecipazione democratica dal gruppo stesso.

Due membri della commissione, possibilmente un uomo e una donna, da scegliersi d'intesa con il Parroco, sono costituiti responsabili del gruppo e denominati responsabili parrocchiali, con il compito di rappresentare e curare le attività del gruppo stesso.

Art. 8

ORGANO DECANALE

L'articolazione decanale del Movimento è costituita dalla commissione decanale, composta dai responsabili dei gruppi parrocchiali.

La commissione decanale ha il compito di promuovere la formazione degli animatori parrocchiali, coordinare e stimolare l'azione dei gruppi parrocchiali nel più ampio contesto della pastorale decanale.

Due membri di detta commissione, possibilmente un uomo e una donna, da scegliersi d'intesa con il Decano, sono costituiti responsabili della commissione decanale e denominati responsabili di decanato, con il compito di rappresentare e curare l'attività della commissione stessa.

Art. 9

ORGANO ZONALE

L'articolazione zonale del Movimento è costituita dalla commissione zonale, composta dai responsabili delle commissioni decanali.

La Commissione zonale ha il compito di promuovere la formazione dei responsabili decanali e parrocchiali, coordinare e stimolare l'azione delle commissioni decanali, nel più ampio contesto della pastorale zonale.

Il responsabile della commissione zonale, denominato responsabile di zona, è nominato dal Consiglio diocesano, su proposta dei responsabili diocesani, d'intesa con il Vicario Episcopale di zona.

Art. 10

ORGANI DIOCESANI

Gli organi diocesani del Movimento sono:

- i Responsabili diocesani
- il Consiglio diocesano
- il Direttivo diocesano
- l'Assistente diocesano.

Art. 11

RESPONSABILI DIOCESANI

I responsabili diocesani del Movimento, preferibilmente un uomo e una donna, sono nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio diocesano. Essi rappresentano il Movimento, promuovono lo sviluppo e ne coordinano le attività.

Spetta ai responsabili diocesani

- a) convocare e presiedere il Consiglio diocesano e il direttivo diocesano
- b) delineare le linee fondamentali e i programmi annuali del Movimento
- c) proporre la nomina dei membri da cooptare nel Consiglio diocesano
- d) proporre la nomina del segretario e del tesoriere del Movimento
- e) proporre tutte le iniziative e attività di cui all'articolo 12 del presente statuto.

La rappresentanza è estesa anche disgiuntamente a tutti gli effetti di legge.

Art. 12

CONSIGLIO DIOCESANO

Il Consiglio diocesano è composto da:

- i Responsabili diocesani
- il Segretario e il Tesoriere
- i Responsabili zionali
- i membri cooptati in quanto incaricati di compiti specifici.

I compiti del Consiglio diocesano sono:

- a) approvare le linee fondamentali e i programmi annuali del Movimento
- b) approvare il regolamento diocesano e le eventuali modifiche allo Statuto
- c) deliberare i programmi dell' anno e la loro attuazione
- d) proporre all' Arcivescovo i responsabili diocesani
- e) nominare i membri cooptati
- f) approvare entro il mese di giugno il bilancio preventivo del successivo esercizio decorrente dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno, determinando le quote annuali dovute per l' adesione formale al Movimento
- g) approvare entro il mese di novembre il bilancio consuntivo, predisposto dal tesoriere
- h) nominare su proposta dei responsabili diocesani il segretario e il tesoriere del Movimento
- i) mantenere rapporti con la Presidenza diocesana dell' Azione Cattolica
- j) promuovere contatti con gli Enti religiosi e civili della diocesi
- k) studiare ed attuare iniziative volte a sensibilizzare l' opinione pubblica ai problemi della popolazione anziana
- l) costituire commissioni ed uffici per l' attività del Movimento
- m) nominare i Responsabili di Zona

Il Consiglio diocesano si riunisce di norma almeno quattro volte all' anno ed ogni qualvolta ritenuto opportuno dai responsabili diocesani.

Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto.

Art. 13

DIRETTIVO DIOCESANO

Il direttivo diocesano è composto dai responsabili diocesani, dal segretario, dal tesoriere e dall' Assistente diocesano.

Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio diocesano. In caso di urgenza adotta i provvedimenti ritenuti necessari sottoponendoli a ratifica del Consiglio diocesano nella sua riunione immediatamente successiva.

Il direttivo si riunisce di norma con periodicità mensile ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dai responsabili diocesani.

Art. 14

ASSISTENTE DIOCESANO

L'Assistente diocesano del Movimento è nominato dall'Arcivescovo. Suoi compiti sono:

- curare la formazione religiosa e spirituale degli aderenti, con particolare attenzione agli animatori parrocchiali e ai responsabili delle diverse articolazioni del Movimento

- curare che le commissioni parrocchiali, decanali e zonali si avvalgano dell' assistenza di un sacerdote, nominato rispettivamente dal Parroco (o dal responsabile della Comunità pastorale), dal Decano o dal Vicario episcopale di zona.

L'Assistente partecipa alla vita del Movimento nelle articolazioni di sua competenza.

Art. 15

CARICHE

Le responsabilità ai diversi livelli, previste dal presente statuto, hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate una sola volta.

I responsabili e gli animatori del Movimento, a qualsiasi livello, esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

ENTRATE

Le entrate del Movimento sono costituite dalle quote di adesione di cui all' art. 5, da contributi volontari e da elargizioni di enti e privati.

Il Movimento può beneficiare di eredità, lasciti e donazioni.

Art. 17

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

La responsabilità amministrativa del Movimento è dei responsabili diocesani. Il tesoriere opera in conformità alle loro indicazioni.

Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere approvati dal Consiglio diocesano.

Il Movimento non svolge attività commerciali. Eventuali attività promosse sul territorio, che rivestano, anche saltuariamente, carattere commerciale, non impegnano il Movimento in quanto tale né i responsabili diocesani.

Art. 18

RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO

È demandato al Regolamento diocesano:

- indicare le modalità di nomina dei responsabili ai diversi livelli del Movimento
- orientare la vita dei gruppi parrocchiali e degli organi collegiali
- indicare i compiti del segretario e del tesoriere
- disciplinare quanto non espressamente indicato nello statuto rispettandone le linee fondamentali.

L'approvazione del Regolamento è di competenza del Consiglio diocesano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Movimento è soggetto alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Milano per le competenze di cui al can. 325.

Art. 19
MODIFICHE

I responsabili diocesani possono proporre modifiche al presente statuto al Consiglio diocesano. Per l' approvazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le modifiche entrano in vigore dopo l' approvazione dell' Arcivescovo di Milano.

Art. 20
CESSAZIONE

In caso di cessazione del Movimento tutte le attività patrimoniali residue saranno devolute all' Arcidiocesi di Milano perché le destini ad opere assistenziali a favore degli anziani.

NORMA TRANSITORIA

Il presente, previa autorizzazione del Cardinale Arcivescovo, entrerà in vigore con l' anno pastorale 2015 / 2016.